



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 18 DEL 2 OTTOBRE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DOMANDA CONTRIBUTO MIBACT ENTRO IL 9 OTTOBRE**

Con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, il Mibact ha reso noto che agenzie viaggio e tour operator, possono presentare apposita domanda di accesso al contributo entro il 9.10.2020, tramite lo sportello telematico predisposto. Nella scheda un riepilogo del contributo e una sintesi delle modalità di presentazione della domanda.

Pagina 6

- **PLASTIC TAX**

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto un'imposta sul consumo dei manufatti realizzati con materiale plastico aventi funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. La disciplina, che doveva essere attuata con provvedimento dell' Agenzia delle Dogane, è stata recentemente posticipata a gennaio 2021. Vediamo quindi brevemente lo stato dell'arte per poter comprendere meglio un molto probabile intervento del governatore in occasione della legge di Bilancio 2021 o del suo collegato fiscale.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO

- **SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: ADESIONE PROROGATA AL 28.02.2021**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo tutti i passi da compiere per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, recentemente prorogato al 28 febbraio 2021, con il [Provvedimento del 23.09.2020](#) dell' Agenzia delle Entrate.

Pagina 20

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 27

Il Giudice ha sentenziato



Pagina 34

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 2.10.2020 AL 16.10.2020**

Pagina 36

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana:

Fatturazione elettronica: i codici da utilizzare dal 1° ottobre 2020

Con il **provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020**, l'Agenzia delle entrate aveva pubblicato una **versione del tracciato xml** della fattura elettronica - versione 1.6.1 – con l'introduzione di un **maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione” e “Tipo documento”**.

Le nuove specifiche tecniche sono **in vigore su base volontaria da ieri, 1° ottobre 2020**, e diventeranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021 per tutti i soggetti passivi IVA tenuti all'emissione delle e-fatture.

Il contribuente è di fatto chiamato a fornire maggiori informazioni all'interno del tracciato xml della fatturazione elettronica per consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata.

Nuova Sabatini: contributo fino a 200 mila euro in unica soluzione

Con la circolare n. 239062 del 22 settembre il MiSE modifica parzialmente le istruzioni operative sulla misura agevolativa nota come Nuova Sabatini. In particolare, viene precisato che Ministero, ricevuto il modulo RU:

- ◆ per le domande presentate a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 100.000,00 euro, nonché
- ◆ per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro

procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per l'erogazione della prima quota.

Bonus servizi digitali all'editoria: decreto attuativo

Il **DPCM del 4 agosto 2020**, ha fissato le modalità per la domanda di accesso al **bonus per l'editoria** previsto dall'art 190 del Decreto Rilancio.

Si tratta di un reddito d'imposta per il 2020 a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici online, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Sono esclusi i soggetti che già usufruiscono dei contributi diretti all'editoria. Il bonus è pari al **30% della spesa sostenuta nello scorso anno per l'acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione** evolutiva e gestione della connettività per le testate editte in formato digitale.

Le società interessate devono inviare la **domanda per via telematica** al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tramite la procedura riservata del portale **“[impresaingiorno.gov.it](https://www.impresaingiorno.gov.it)”**,

tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020.

Bonus edicole domande al via

Dal 1° ottobre 2020, al via le domande per l'accesso al Bonus per le edicole, il contributo una tantum fino a 500,00 euro previsto dall'art. 189 del Decreto Rilancio, a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per l'emergenza sanitaria COVID-19. La domanda va presentata fino al 30 ottobre 2020, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, nel portale impresainungiorno.gov.it previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Bonus una tantum edicole" del menù "Servizi on line".

Superbonus e bonus facciate: continuano le precisazioni

Con risposte a interPELLI e risoluzioni, anche questa settimana l'Agenzia ha precisato alcuni aspetti delle agevolazioni per ristrutturazioni in edilizia:

- ◆ ai fini della agevolazione del bonus facciate il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico è necessario tanto per le facciate esterne quanto per quelle interne dell'edificio. Sono escluse le spese per interventi sulle superfici confinanti con chiostri, cavedi, cortili e spazi interni
- ◆ Con la Risoluzione n 60/E del 28 settembre 2020 viene superata l'interpretazione della Circolare n 24/2020 sul tetto massimo dei 48.000 euro cumulativi per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati, ai fini del Superbonus 110%. A seguito del parere fornito dal MISE invece si afferma che il limite di spesa di 48.000 euro va distintamente riferito ai singoli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati.
- ◆ Con Risposta a interPELLO n 411 del 25 settembre 2020 l'Agenzia conferma che il bonus facciate è utilizzabile **anche per i lavori da effettuare su balconi** e in particolare: la rimozione e il rifacimento della pavimentazione, la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura, rimandando alla circolare 20 E per l'elenco completo dei lavori agevolabili.

Procedure online per l'Ispettorato: tutte le novità

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato il decreto direttoriale DD n. 56 del 22.9.2020 e la circolare, n. 4-2020 attuativi delle nuove norme del decreto Semplificazione e innovazione. **Dal 15 settembre 2020**, i seguenti provvedimenti sono soggetti al **"silenzio-accoglimento"** cioè si intendono accolti dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda:

- ◆ provvedimenti autorizzativi all'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e spettacolo

- ◆ provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli.

Inoltre, saranno **realizzabili da remoto** (online) le seguenti procedure:

- ◆ convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto o delle richieste di dimissioni “presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (...)”
- ◆ dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo tra la “richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e un anno dopo la celebrazione stessa”,
- ◆ attività conciliativa, audizioni, attività certificativa
- ◆ istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato
- ◆ audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti di rilevanza penale.

Nuova Cassa integrazione: slitta il termine del 30.9

L'Inps ha emanato in extremis la **circolare n. 115 del 30.9.2020** con le istruzioni operative sulle nuove misure di integrazione salariale istituite dal decreto-legge n. 104/2020 per l'emergenza COVID-19. Si segnala l'importante novità dello **slittamento del termine del 30 settembre per la richiesta relativa a periodi iniziati tra il 1° luglio e il 31 agosto 2020**, deciso dal Ministero “*anche in ragione di una imminente soluzione legislativa*” ovvero la conversione in legge del dl Agosto. Le richieste di ammortizzatori sociali inviate dopo il 30.9, termine precedente, saranno quindi sospese e non respinte.

Concludiamo informando che l'Agenzia ha istituito con la **risoluzione 58/E i tre codici tributo “CFZP”, “CFAS” e “CFLD”** e fornito le istruzioni per il versamento, tramite il modello F24 Elide, dei **contributi forfettari previsti per l'emersione del lavoro irregolare**, rispettivamente nel campo dell'agricoltura, nei settori assistenza alla persona e nel lavoro domestico interessati dalla sanatoria prevista dall'art 103 del decreto Rilancio.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: DOMANDA CONTRIBUTO MIBACT ENTRO IL 9 OTTOBRE**

Con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, il Mibact ha reso noto che **agenzie viaggio e tour operator**, possono presentare **apposita domanda di accesso al contributo** entro il 9.10.2020, tramite lo sportello telematico predisposto. Si tratta del contributo previsto dal Decreto Rilancio, poi attuato con Decreto del 12.08.2020. Di seguito **un riepilogo del contributo e una sintesi delle modalità di presentazione della domanda.**

DOMANDA CONTRIBUTO MIBACT ENTRO IL 9 OTTOBRE							
PREMESSA	<p>Il Decreto Rilancio (art. 182 del D.l. n.34/2020) ha istituito uno specifico fondo di 25 milioni di Euro per il ristoro di agenzie di viaggio e tour operator a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il successivo Decreto del Mibact del 12.08.2020 ha stabilito le disposizioni attuative per l'attribuzione di tali risorse.</p> <p>Recentemente, sul sito Internet del Mibact, è stato pubblicato uno specifico avviso con il quale sono stati individuati i termini per la presentazione delle domande di accesso al fondo.</p>						
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Sono beneficiari del fondo le agenzie di viaggio e i tour operator che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 79.11, "attività delle agenzie di viaggio"; ◆ e 79.12, "attività dei tour operator". <p>Tali soggetti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO 79.11, 79.12;</td> </tr> <tr> <td>essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;</td> </tr> <tr> <td>avere sede legale in Italia;</td> </tr> <tr> <td>essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;</td> </tr> <tr> <td>non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;</td> </tr> <tr> <td>essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;</td> </tr> </table>	iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO 79.11, 79.12;	essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;	avere sede legale in Italia;	essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;	non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;	essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa ;
iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO 79.11, 79.12;							
essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;							
avere sede legale in Italia;							
essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;							
non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;							
essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa ;							

	<p>assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.</p>										
<p>DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO</p>	<p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 23.02.2020 al 31.07.2020 e; ◆ dal 23.02.2019 al 31.07.2019. <p>La percentuale è la seguente:</p> <table border="1" data-bbox="414 616 1444 840"> <thead> <tr> <th>PERCENTUALE</th> <th>RICAVI 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>Non superiori a 400.000 euro</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td>Superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di euro</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>Superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>Superiori a 50 milioni di euro</td> </tr> </tbody> </table> <p> Il contributo non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato (23.2-31.7).</p> <p>Il contributo integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto¹ (ossia il contributo a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019). Pertanto, la base di calcolo per la determinazione del contributo teorico spettante è assunta al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto.</p> <p> Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, la Direzione generale Turismo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.</p>	PERCENTUALE	RICAVI 2019	20%	Non superiori a 400.000 euro	15%	Superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di euro	10%	Superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro	5%	Superiori a 50 milioni di euro
PERCENTUALE	RICAVI 2019										
20%	Non superiori a 400.000 euro										
15%	Superiori a 400.000 € e fino a 1 milione di euro										
10%	Superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro										
5%	Superiori a 50 milioni di euro										
<p>ISTANZA</p>	<p>I soggetti interessati devono presentare apposita Istanza di accesso al contributo, attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile al seguente indirizzo:</p> <p style="text-align: center;">https://sportelloincentivi.beniculturali.it</p>										

¹ ai sensi dell'articolo 25 del D.I. n. 34 del 2020

a partire **dalle ore 10:00 del 21 settembre 2020 e fino alle ore 17:00 del 9 ottobre 2020.**

È possibile accedere al servizio **tramite SPID o CNS.**

Nell'istanza il soggetto dovrà indicare i seguenti dati:

- ◆ ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23.02-31.07.2020;
- ◆ ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23.02-31.07.2019;
- ◆ ricavi del periodo di imposta dell'anno 2019;
- ◆ importo del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, comma 3, del D.L. 34/2020 eventualmente percepito.

Il calcolo del contributo teorico spettante viene eseguito direttamente dal sistema e visualizzato sullo schermo.



Lo sportello telematico consente l'invio di una sola istanza per ciascun operatore economico. Nel caso fosse necessario procedere alla presentazione di una **seconda istanza, correttiva della prima**, lo sportello acquisirà quest'ultima sostituendola alla prima. L'operazione è possibile anche per un numero di istanze correttive superiore a due.

È possibile scaricare un Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell'istanza.

Si ricorda, inoltre, che è prevista un'**assistenza tecnica giornaliera** (dal lunedì al venerdì compresi), dalle ore 9:00 alle ore 17:00, accessibile ai seguenti contatti:

- ◆ numero telefonico dedicato 06 64892120;
- ◆ canale e-mail dedicato helpdesk.bandit.mibact@infocamere.it

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale Turismo a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, **entro il 20.11.2020** (entro 30 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle

	istanze).
VERIFICHE E CONTROLLI	La Direzione Generale Turismo potrà effettuare verifiche amministrativo-contabili , al fine di accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e, in caso di elementi non verificati, potrà disporre con proprio provvedimento alla revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate di eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

INPS: dal 1.10.2020 SPID obbligatorio per l'accesso

Dal prossimo 1° ottobre l'INPS ha comunicato che il PIN, per poter accedere ai propri servizi, non verrà più rilasciato. Ad eccezione di minori di diciotto anni e dei soggetti extracomunitari, infatti, il PIN sarà sostituito dallo SPID. A partire da questa data comunque, il PIN dell'INPS continuerà a funzionare per tutta la durata della fase transitoria, durante la quale i contribuenti avranno tempo e modo per munirsi della nuova identità digitale SPID.

Vediamo in questo breve articolo cos'è e come funziona lo SPID.

Innanzitutto, lo SPID è un sistema di autenticazione con cui si genera un'identità digitale unica che consente a cittadini e imprese di accedere, da ogni dispositivo, a tutti i servizi online di Pubbliche amministrazioni, europee e aderenti. In questo modo le molteplici password e chiavi di accesso verranno sostituite da un unico profilo.

Esistono tre diversi livelli di sicurezza richiesti per l'accesso, ai quali corrispondono diversi livelli di identità SPID.

- Livello 1: permette l'accesso ai servizi con nome utente e password;
- Livello 2: consente l'accesso ai servizi con nome utente e password, oltre ad un codice temporaneo che viene inviato via sms o tramite un'applicazione del cellulare dedicata;
- Livello 3: permette l'accesso ai servizi con nome utente e password, oltre ad un dispositivo di accesso.

Il livello di sicurezza necessario per accedere ai servizi scelti viene scelto in modo autonomo dall'utente. Lo SPID è rilasciato dai Gestori di Identità Digitale. Si tratta di soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole vigenti, offrono le identità digitali e gestiscono inoltre l'autenticazione degli utenti. Per poter ottenere la propria identità digitale, il contribuente dovrà farne richiesta al suo gestore preferito. Quest'ultimo, dopo una breve verifica dei dati forniti, rilascerà le credenziali al soggetto richiedente. È possibile consultare l'elenco dei gestori di identità digitale sul sito: <https://www.spid.gov.it/richiedispid>

Per ottenere lo SPID, come prima cosa, si deve essere maggiorenni. Al fine dell'autenticazione inoltre è necessario disporre di:

- Un indirizzo e-mail;
- Numero di telefono cellulare;

- Un documento di identità valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno);
- Una tessera sanitaria con il codice fiscale;
- Un computer dotato di webcam e microfono;
- Uno smartphone

inoltre, durante la registrazione, potranno essere richieste le foto dei documenti sopra elencati per Poi allegarli al form di compilazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: PLASTIC TAX

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto un'imposta sul consumo dei **manufatti realizzati con materiale plastico** aventi funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. La disciplina, che doveva essere attuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata recentemente posticipata a gennaio 2021, inoltre:

- ◆ da una parte c'è l'esigenza di recepire la **direttiva single use plastic** secondo la quale eliminare i prodotti monouso e ridurre anche il consumo degli altri,
- ◆ dall'altra il Consiglio Europeo ha posto le fondamenta per un **contributo a livello nazionale** pari a 80 centesimi di euro per ogni chilogrammo di plastica non riciclata

In virtù di quanto appena detto si è aperto un tavolo di confronto per implementare adeguatamente e armonizzare l'imposizione che entrerà in vigore dal 1° gennaio.

Al momento vi è anche l'ipotesi di includere i **grossisti** all'interno della platea su cui la plasti tax inciderà. Vediamo quindi brevemente lo stato dell'arte per poter comprendere meglio un molto probabile intervento del governatore in occasione della legge di Bilancio 2021 o del suo collegato fiscale.

PLASTIC TAX	
PREMESSA	<p>Con la legge di bilancio 2020² è stata prevista l'introduzione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe.</p> <p>Tale normativa, per ridurre l'impatto economico e favorire l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'introduzione della nuova imposta, attraverso lo strumento della leva fiscale, mira ad un'inversione di tendenza nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo la progressiva riduzione della produzione e</p>

² del 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi da 634 a 658)

	<p>del consumo di manufatti di plastica monouso, favorendo la circolazione di materiale biodegradabile, maggiormente compatibile con l'ambiente.</p> <p>Il D.l. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha prorogato l'introduzione di tale disposizione al 1° gennaio 2021.</p>
<p>AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE</p>	<p>Ad oggi l'imposta si dovrebbe applicare sul consumo di manufatti aventi funzione di contenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ protezione; ◆ manipolazione; ◆ o consegna; <p>di merci ovvero prodotti alimentari - anche in forma di fogli, pellicole o strisce - realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche (polimeri organici di origine sintetica), che siano stati ideati ed immessi sul mercato per un singolo impiego, ovvero non siano progettati per essere riutilizzati, o per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita (di seguito, denominati MACSI). Rientrano nella suddetta categoria anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dispositivi, realizzati con materie plastiche, volti a consentire la chiusura, commercializzazione o la presentazione dei prodotti monouso di cui sopra (o di altri prodotti non plastici); ◆ i semilavorati realizzati con l'impiego anche parziale di materiale plastico, impiegati nella produzione dei cennati MACSI. <p>In concreto, è da evidenziare che la norma in esame è diretta a tassare la quantità di prodotti di plastica non biodegradabile e monouso. Per tale motivo, l'imposta non si applica sui manufatti in plastica che, in conformità alla norma UNI EN 13432, siano compostabili, ovvero abbiano caratteristiche in grado di consentire la degradazione, entro 6 mesi, di almeno il 90% delle componenti di base in un ambiente ricco di anidride carbonica. È, altresì, da evidenziare che l'imposta in esame non si applica per le ipotesi di contenitori plastici adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.</p> <p> La nozione di MACSI dovrà essere specificata con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale provvedimento dovrà, inoltre, identificare i MACSI in ambito doganale, mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea.</p>

	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 150px; text-align: center; margin-bottom: 20px;"> PLASTIC TAX SI APPLICA SUL CONSUMO DI MACSI </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 350px; text-align: center;"> <p>ossia di manufatti con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci ovvero prodotti alimentari - anche in forma di fogli, pellicole o strisce - realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche (polimeri organici di origine sintetica), che siano stati ideati ed immessi sul mercato per un singolo impiego, ovvero sia non siano progettati per essere riutilizzati, o per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 150px; text-align: center; margin-top: 20px;"> MACSI ESCLUSI DALL'IMPOSTA </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 300px; text-align: center;">compostabili</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 300px; text-align: center;">dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 300px; text-align: center;">che servono a contenere e proteggere preparati medicinali</div> </div> </div>
CARATTERI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	<p>L'obbligazione tributaria dell'imposta in esame, essendo un'imposta indiretta sulla produzione e sul consumo, sorge al momento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della produzione in Italia del manufatto; ◆ dell'importazione definitiva nel territorio nazionale; ◆ dell'introduzione del medesimo da altri Paesi UE. <p>È subito da precisare che per tale imposta, come anche per le altre imposte sul consumo, non è prevista la rivalsa obbligatoria³ e, quindi, resta inciso dall'imposta il produttore, l'importatore e l'acquirente Intra UE.</p> <p>La nuova imposta costituisce, in concreto, un costo di produzione che verrà traslato, più o meno espressamente, sul prezzo dei beni ceduti.</p> <p>Il presupposto del tributo è differenziato in funzione della provenienza dei manufatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per quelli prodotti in Italia, l'obbligazione tributaria sorge al momento della


³ come invece avviene per l'IVA, a norma dell'art. 18 del d.p.r. n. 633 del 1972

produzione;

- ◆ **per quelli importati**, l'obbligazione tributaria sorge al momento della importazione;
- ◆ **per quelli provenienti da altro paese dell'U.E.**, l'obbligazione tributaria sorge momento della introduzione in Italia.

La nuova imposta diviene esigibile **all'atto dell'immissione in consumo** dei MACSI nel territorio nazionale che, in base al comma 639, si verifica:

- ◆ all'atto della cessione dei MACSI ad altri soggetti nazionali, per quelli realizzati nel territorio nazionale;
- ◆ all'atto dell'acquisto dei MACSI nel territorio nazionale nell'esercizio di un'attività economica, per quelli provenienti da altri paesi dell'U.E.;
- ◆ all'atto della cessione dei MACSI effettuata nei confronti di un consumatore privato, per quelli provenienti da altri paesi dell'U.E. ma non acquistati nell'esercizio di un'attività economica;
- ◆ all'atto della loro importazione definitiva per i MACSI provenienti da paesi terzi.



	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> MOMENTO DI ESIGIBILITA' </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%;"> <p>per quelli realizzati nel territorio nazionale all'atto della cessione</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%;"> <p>per quelli provenienti da altri paesi dell'UE all'atto dell'acquisto</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%;"> <p>per quelli provenienti da altro paese dell'U.E. ma non acquistati nell'esercizio di un'attività economica: all'introduzione in Italia</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%;"> <p>per quelli provenienti da paesi terzi all'atto della loro importazione definitiva</p> </div> </div>
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E RELATIVI ADEMPIMENTI	<p>Uno degli aspetti più delicati e complessi del nuovo tributo riguarda il calcolo dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia per le modalità di computo; ◆ che per quanto concerne le modalità dichiarative (si pensi, per esempio, alla difficoltà per i soggetti obbligati di individuare il rapporto di peso tra plastica ed altre materie su un prodotto finito presso stabilimenti produttivi che non sono gestiti direttamente o nell'ambito di catene commerciali assai complesse). <p>La plastic tax è fissata nella misura di euro 0,45 per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.</p> <p>L'importo viene determinato sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei soggetti obbligati.</p> <p>Tale dichiarazione dovrà essere presentata dai soggetti obbligati, e, quindi, i fabbricanti nazionali ed i cessionari di MACSI provenienti dall'UE, all'Agenzia delle dogane, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.</p> <p>Il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato nello stesso termine previsto per presentare la dichiarazione, esclusivamente tramite il versamento unitario⁴, con possibilità di compensazione con altre imposte e tributi.</p> <p>Il cedente estero, soggetto obbligato per i MACSI provenienti da Paesi extra UE, dovrà nominare un rappresentante fiscale attraverso il quale presenterà la prescritta dichiarazione in modo tale da consentire all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di accertare e riscuotere l'imposta con le</p>

⁴ previsto all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

	<p>modalità previste per i diritti di confine.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> MISURA DELL'IMPOSTA </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> euro 0,45 per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI </div> </div>
RIMBORSO DELL'IMPOSTA	<p>Qualora il fabbricante nazionale ceda direttamente i MACSI per il consumo in Paesi UE o extra UE⁵, l'imposta in esame non è dovuta.</p> <p>L'imposta è invece rimborsata per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'imposta sia evidenziata nella documentazione commerciale; ◆ sia fornita la prova del pagamento dell'imposta. <p>Tale meccanismo di rimborso impone alle imprese di individuare nel documento commerciale il cessionario a valle della filiera commerciale di ottenere il rimborso. Pertanto, è necessario cambiare il modello di fatturazione.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> RIMBORSO IMPOSTA </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">l'imposta sia evidenziata nella documentazione commerciale</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">sia fornita la prova del pagamento dell'imposta</div> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-left: 20px; text-align: center;"> RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER I MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea. </div> </div>
RISCOSSIONE, RIMBORSO, TERMINE DI PRESCRIZIONE E SANZIONI	<p>Per quanto concerne la riscossione dell'imposta, è da evidenziare che trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva.</p> <p>Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta in esame, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00.</p> <p>L'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla</p>

⁵ ai sensi del comma 642

data del pagamento.

Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria è previsto che:

- ◆ per il **mancato pagamento** dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;
- ◆ **in caso di ritardato pagamento** dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;
- ◆ **per la tardiva presentazione della dichiarazione** di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE FATTURA ELETTRONICA ADESIONE PROROGATA AL 28.02.2021

INTRODUZIONE

Con il [Provvedimento del 23.09.2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente fatto **slittare** dal 30 settembre 2020 **al 28 febbraio 2021**, il termine entro il quale effettuare **l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche**. Viene inoltre **prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale "web service" per lo scambio dati** con il Sistema di Interscambio (SdI):

- ◆ la produzione di **un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate** tra quest'ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente, e
- ◆ **un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto**. La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di "Impossibilità di recapito", comporterà, al buon esito dell'operazione di reinoltro, l'impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.

Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) **hanno tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture** trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato. Nel periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici l'Agenzia provvederà alla cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione (dal 28.02.2021). Un riepilogo su **come fare per consultare le proprie fatture**.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come possono **aderire i consumatori finali** al servizio di consultazione delle e-fatture?
2. Come possono **aderire i titolari di partita IVA** al servizio di consultazione delle e-fatture?
3. Cosa prevede **l'accordo di adesione al servizio di consultazione**?
4. Quali sono le **date da ricordare** per quanto riguarda la consultazione delle fatture elettroniche?

5. Quali sono le **nuove funzioni** previste per i **soggetti che inviano e ricevono** le fatture elettroniche mediante il **servizio web service**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME POSSONO ADERIRE I CONSUMATORI FINALI AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?

R.1. Entrando nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate di **"Fisconline"**, utilizzando le credenziali (**Fisconline/Entratel/SPID/CNS**), dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata, dal 1° luglio 2019 il **consumatore finale** può accedere al servizio di consultazione.

Dalla pagina **"La mia scrivania"** basta cliccare sul riquadro **"Fattura elettronica - Corrispettivi elettronici"** e, nella pagina successiva, visualizzare il box **"Le tue fatture"**. In quest'ultima pagina bisogna cliccare su **"Accedi"** e subito dopo su **"Aderisci"**. Dopo queste semplici operazioni si potranno consultare le fatture elettroniche nel proprio cassetto fiscale.

Ma vediamo nel dettaglio i vari passaggi, dalla pagina **"La mia scrivania"** cliccare il box relativo al portale fatture e corrispettivi:

The screenshot displays the 'Area riservata Fisconline' interface. At the top, the user is identified as 'CULMILROEGAGH44T CAVALLARI MICHELA'. The main navigation menu on the left includes options like 'Servizi per', 'Ricevute', 'Software', and 'Comunicazioni'. The central area, titled 'La mia scrivania', features a 'Recapiti' notification and a 'Scadenza password fra 75 giorni' warning. A blue arrow highlights the 'Fattura elettronica Corrispettivi elettronici' tile. Below this, there are two prominent tiles: 'La tua dichiarazione precompilata' and 'Fattura elettronica Corrispettivi elettronici'.

A questo punto il contribuente si troverà di fronte a questa schermata:

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Fatture e corrispettivi

Fatture e corrispettivi

Le tue fatture	Fatture e corrispettivi
<p>In questa sezione, a partire dal 1° novembre 2019, potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).</p> <p>ATTENZIONE: per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente, a partire dal 1° luglio 2019, comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere.</p> <p style="text-align: right;">Accedi</p>	<p>In questa sezione, riservata a chi è titolare di una partita IVA puoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati) ▪ consultare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute in qualità di soggetto IVA ▪ registrare l'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche ▪ generare e trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate ▪ trasmettere i dati delle comunicazioni periodiche IVA ▪ memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ▪ censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi ▪ monitorare lo stato della trasmissione e visualizzare/scaricare le ricevute relative ai file trasmessi e/o ricevuti <p style="text-align: right;">Accedi</p>

Il secondo quadrato "**Fatture e corrispettivi**" è destinato ai **titolari di partita Iva**, mentre il primo quadrato "**Le tue fatture**" è destinato ai contribuenti in qualità di **consumatori finali** per la consultazione delle fatture ricevute:

Fatture e corrispettivi

Le tue fatture

In questa sezione, a partire dal 1° novembre 2019, potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).

ATTENZIONE: per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente, a partire dal 1° luglio 2019, comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere.

[Accedi](#)

In caso di primo accesso sarà necessario effettuare, preventivamente, l'adesione alla consultazione delle proprie fatture ricevute (servizio realizzato per ottemperare alle disposizioni del Regolamento 679/2016/UE come prescritto dal Garante della Privacy). Tutte le fatture ricevute potranno essere consultate dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di adesione al servizio, cliccando sul link "Le tue fatture ricevute". In questo caso accedendo ci si trova in questa schermata:

Home Adesione

Home

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Dal 1 luglio al 31 ottobre puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche. [Vai all'adesione](#)

Adesione

In questa sezione puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche.

[Adesione →](#)

Se si preme sul pulsante **adesione** si arriva a questa schermata:

Da cui poi si accede alla seguente schermata dalla quale dovrà **essere accettato l'accordo di adesione**

Una volta entrati sulla pagina di consultazione è possibile effettuare una ricerca per data di emissione della fattura (la data riportata nella fattura) impostando un intervallo temporale massimo di 3 mesi.

La tabella riepilogativa espone, per ogni riga, i dati di sintesi della fattura; per poter visualizzare ed effettuare il download dell'intera fattura è possibile cliccare sull'icona presente nell'ultima colonna

Le tue fatture

Utente: P
Esc

Home Fatture elettroniche Adesione

Home

Hai aderito in data 01/07/2019 al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. [Vai all'adesione](#)

Fatture elettroniche
In questa sezione puoi consultare le fatture elettroniche che ti sono state inviate in qualità di cliente, sia quelle consegnate attraverso il sistema di intercambio, sia quelle che il sistema stesso non è riuscito a consegnarti e che potrai visionare in questa area.
[Le tue fatture ricevute](#)

Adesione
In questa sezione puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche.
[Adesione](#)

A questo punto è poi possibile accedere alla consultazione delle **fatture ricevute** in qualità di consumatore finale, intestate al proprio codice fiscale (non alla partita IVA).

Inoltre, è sempre possibile revocare il servizio di consultazione, sempre rientrando nell'area dedicata all'adesione e cliccando sull'apposito pulsante **recedi**.

Il recesso è efficace dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso dal servizio e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute, comprese quelle ricevute nel periodo in cui vigeva l'adesione.



A seguito del confronto avuto tra l'Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che **non è possibile delegare un soggetto terzo** (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) **al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche**.

D.2. COME POSSONO ADERIRE I TITOLARI DI PARTITA IVA AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?

R.2. Per quanto riguarda gli **operatori IVA**, una volta effettuato l'accesso nella propria area riservata nel portale **"Fatture e Corrispettivi"**, si troveranno in questa schermata:



Ricordiamo che alle funzioni di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche si è aggiunta la possibilità di aderire, **anche tramite un intermediario delegato**, al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o di recedere dal servizio stesso. La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.

Entrando nella parte dedicata alla **"Consultazione"** della fattura elettronica, sarà possibile visualizzare questa pagina:

Selezionando “**Vai all’adesione**” il sistema richiederà una ulteriore conferma:

Infine, viene mostrato lo stesso accordo previsto per i consumatori finali, che se confermato riporta a quest'ultima schermata:

Tipo	Soggetto richiedente	Data inserimento	Protocollo	Data protocollo	
Adesione	MNTSFN84P44B180I	03/07/2019	64996	03/07/2019	In elaborazione

Dal giorno successivo sarà poi possibile revocare o effettuare altre operazioni.

D.3. COSA PREVEDE L'ACCORDO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE?

R.3. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019.

I punti salienti **dell'accordo di adesione** con Agenzia delle Entrate al servizio di consultazione sono i seguenti:


CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (ART.2)	<p>L'Agenzia mette a disposizione il servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa espressa adesione da effettuarsi direttamente mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia stessa.</p> <p>In tale ambito, l'Agenzia memorizza e archivia i dati dei file delle fatture in una banca</p>
---	--

	<p>dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la consultazione e il download, ai soggetti aderenti al servizio.</p> <p>In presenza di adesione effettuata solo da una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione (soggetto IVA o consumatore finale) e, in caso di adesione da parte di un operatore IVA, all'intermediario appositamente delegato dallo stesso. Sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di adesione al servizio.</p> <p> I file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI).</p> <p>In ogni caso vengono memorizzati i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l'Agenzia sia parte e detti dati vengano in rilievo.</p> <p>Resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione da parte del cedente/prestatore, il file sarà conservato per 15 anni, così come previsto dall'accordo di conservazione.</p>
<p>RECESSO DAL SERVIZIO (ART. 3)</p>	<p>Il recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.</p> <p>Il recesso è immediatamente efficace e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso dal servizio.</p> <p> A seguito del recesso non saranno più consultabili le fatture ricevute nel periodo in cui vigeva l'adesione al servizio, ferma restando la possibilità, prima del recesso, di effettuare il download (anche massivo) di tutti i file delle fatture ricevute nel periodo di vigenza dell'accordo.</p> <p>Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio le predette fatture non saranno più consultabili.</p> <p>In caso di recesso effettuato, nel medesimo periodo, sia dal cedente/prestatore che dal cessionario/committente, l'Agenzia, ferma restando la memorizzazione dei “dati fattura”, cancella i file delle relative fatture.</p>
<p>TRATTAMENTO</p>	<p>L'Agenzia agisce in qualità di Titolare del trattamento e si avvale di Sogei S.p.a, con sede in</p>

DEI DATI PERSONALI (ART. 4)	<p>Roma, in qualità di Responsabile del trattamento. Il servizio consente di consultare o scaricare le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite Sdl nell'area riservata del sito web. I dati oggetto del trattamento sono tutti i dati presenti nella fattura. L'Agenzia tratta i dati presenti nella fattura sulla base del presente accordo, ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. b) del Regolamento 2016/679, e i "dati fattura" in adempimento a precisi obblighi di legge.</p> <p>Nell'ambito del presente accordo il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) 679/2016, risponde per il danno causato dal trattamento in caso di inadempimento degli obblighi di cui al medesimo Regolamento. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, del Regolamento stesso, è esonerata da responsabilità nei confronti del soggetto che aderisce al servizio (o nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente, ad esso collegati), per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.</p> <p>Pertanto, l'Agenzia non è responsabile ove gli eventi dannosi siano connessi o derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fatture elettroniche trasmesse e ricevute, tramite il Sdl, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi, o di scarsa qualità; ◆ forza maggiore o caso fortuito (anche nella fattispecie di fatto del terzo); ◆ situazioni oggettivamente al di fuori della sfera di controllo e delle possibilità di intervento dell'Agenzia. <p>L'interessato, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.</p> <p>Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Agenzia delle entrate, con sede in via Giorgione 106, 00147 – Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it</p> <p>Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: indirizzo di posta elettronica entrate.dpo@agenziaentrate.it.</p>
--	--

D.4. QUALI SONO LE DATE DA RICORDARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?

R.4. Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, abbiamo detto che è **stata disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021** del periodo per **effettuare l'adesione al servizio di consultazione** e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.



L'**adesione al servizio** di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche può essere effettuato **direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato**, accedendo all'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata a "[Fatture e Corrispettivi](#)" e andare alla voce "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA" presente tra i "Servizi disponibili". In sostanza, le date da ricordare per quanto riguarda il servizio di consultazione elettronica sono le seguenti:

ADESIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE	Entro il 28.02.2021
CONSULTAZIONE	Dal 1° marzo 2021
CANCELLAZIONE FILE IN CASO DI NON ADESIONE	entro 30 giorni a partire dal 28 febbraio 2021, l'Agenzia provvederà a cancellare i file XML

D.5. QUALI SONO LE NUOVE FUNZIONI PREVISTE PER I SOGGETTI CHE INVIANO E RICEVONO LE FATTURE ELETTRONICHE MEDIANTE IL SERVIZIO WEB SERVICE?

R.5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei **soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche** mediante un sistema di cooperazione applicativa **tramite "web service"** per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI), un nuovo servizio di **quadratura e reinoltro** delle fatture e delle notifiche da e verso il SdI.



Nuovo report di quadratura delle fatture elettroniche e delle **notifiche** scambiate tra quest'ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.

Il soggetto che riceve le fatture elettroniche mediante un sistema di cooperazione applicativa tramite "web service", **può richiedere la ritrasmissione delle fatture in mancato recapito** per il tramite del **servizio di quadratura e reinoltro**.

In tal caso **la data di ricezione** di quest'ultime, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è rappresentata dalla **data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione**.

In merito ricordiamo che **una volta che la fattura elettronica è stata trasmessa allo SdI**, questo, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, inoltra la fattura al soggetto ricevente e, in caso di esito positivo del recapito, invia a chi l'ha trasmessa una **"ricevuta di consegna"**, contenente anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Qualora risultasse impossibile il recapito della fattura elettronica, il Sistema renderà disponibile il documento al destinatario nella sua area riservata, comunicando l'informazione al trasmittente, così che il cedente/prestatore possa, a propria volta, render noto al cessionario/committente che la fattura si trova nella suddetta area riservata.

In questo caso, **se il cessionario/committente è un soggetto passivo, la data di ricezione della fattura elettronica è rappresentata dalla data di presa visione della stessa** sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 54/E del 25 settembre 2020	Regime fiscale dei contributi versati all'Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente.
Risoluzione 55/E del 25 settembre 2020	Treatmento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale .
Risoluzione 56/E del 25 settembre 2020	Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending .
Risoluzione 57/E del 25 settembre 2020	Treatmento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per l' acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro.
Risoluzione 58/E del 25 settembre 2020	Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi forfettari dovuti per l'emersione del lavoro irregolare , ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto interministeriale 7 luglio 2020
Risoluzione 59/E del 25 settembre 2020	Giochi e scommesse: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle sanzioni amministrative pecuniarie su richiesta dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione Giochi , dello scorso 31 luglio.
Risoluzione 60/E del 28 settembre 2020	Superbonus - interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari - Limiti di spesa - Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Risoluzione 61/E del 30 settembre 2020	Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), delle sanzioni

amministrative pecuniarie irrogate dalla **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** - decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

[Risoluzione 62/E del 30 settembre 2020](#)

Nuovi chiarimenti in tema di servizi di **locazione, noleggio** e simili, a breve termine e non a breve termine, di **imbarcazioni da diporto**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 410 del 25 settembre 2020](#)

Modalità di **trasferimento d'immobile staggito** e relativa tassazione.

[Risposta interpello 411 del 25 settembre 2020](#)

Bonus facciate interventi di **rinnovo** degli elementi costitutivi dei **balconi** (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019).

[Risposta interpello 412 del 25 settembre 2020](#)

Incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di **ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica** (art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

[Risposta interpello 413 del 25 settembre 2020](#)

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri** - Procedura web "documento commerciale on line".

[Risposta interpello 414 del 25 settembre 2020](#)

Trattamento fiscale applicabile all'esercizio della **professione medica**.

[Risposta interpello 415 del 28 settembre 2020](#)

Bonus facciate per ripristino e tinteggiatura di facciata esterna visibile dalla strada pubblica.

[Risposta interpello 416 del 28 settembre 2020](#)

Vendite Delivery, commercio elettronico indiretto e memorizzazione e trasmissione telematica dei **corrispettivi**.

[Risposta interpello 417 del 29 settembre 2020](#)

Pesa pubblica funzionante a gettoni - certificazione dei corrispettivi.

[Risposta interpello 418 del 29 settembre 2020](#)

Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio.

[Risposta interpello 419 del 29 settembre 2020](#)

Interventi finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** (cd. ecosismabonus) effettuati su parti comuni di edifici.

Risposta interpello 420 del 30 settembre 2020	Chiarimenti sull'utilizzo in compensazione da parte dell' ente pubblico cessionario , dei crediti d'imposta spettanti sui canoni di locazione a lui ceduti.
Risposta interpello 421 del 1° ottobre 2020	Valutazione antiabuso scissione parziale proporzionale .
Risposta interpello 422 del 1° ottobre 2020	Asseverazione delle classi di rischio sismico tardiva , non depositata come allegato al permesso di costruire. L'impresa costruttrice chiede se può comunque consentire ai futuri acquirenti delle nuove unità immobiliari di beneficiare della detrazione c.d. "sisma bonus", di cui al combinato disposto dell'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Risposta interpello 423 del 1° ottobre 2020	Sismabonus acquirenti unità immobiliari .
Risposta interpello 424 del 1° ottobre 2020	Incentivo commerciale all'acquisto . Si chiede se tali somme corrisposte agli utenti costituiscano costi inerenti all'attività d'impresa e, quindi, risultino deducibili, ai fini IRES ed IRAP, nella determinazione del reddito d'impresa.
Risposta interpello 425 del 1° ottobre 2020	Cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Notifica cartelle con PEC non presente in Ipa</p>	<p>C.T.P. PROVINCIALE DI FOGGIA SENTENZA N. 447/2020</p>	<p>La C.T.P. provinciale di Foggia ha affermato la legittimità della notifica della cartella di pagamento e del conseguente atto di pignoramento anche se proveniente da un indirizzo Pec non presente nell'elenco ufficiale Ipa (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) in quanto la condizione necessaria è l'iscrizione nei registri Ini-Pec del destinatario della notificazione e non anche del mittente.</p>
<p>Inerenza dei costi collegata all'oggetto sociale</p>	<p>C.T.P. PROVINCIALE DI FORLÌ SENTENZA N. 81/1/2020</p>	<p>La C.T.P. provinciale di Forlì afferma con la sentenza citata che le spese e gli altri componenti negativi del reddito d'impresa sono deducibili se correlati all'attività o a beni da cui possono derivare potenzialmente ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.</p>
<p>Deducibilità trattamento fine mandato amministratore</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 17367 DEL 19.8.2020</p>	<p>La Cassazione ha sancito la deducibilità dal reddito della società dell'accantonamento per il trattamento di fine mandato riconosciuto all'amministratore a condizione che risulti deliberato con data certa anteriore all'inizio del rapporto.</p>
<p>Prescrizione credito Iva società cessata</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 17495/2020</p>	<p>La Cassazione ha affermato che il rimborso del credito Iva di un contribuente che ha cessato la propria attività è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale applicabile anche nel caso in cui il credito sia stato inizialmente inserito a compensazione.</p>
<p>Socio di società estinta restituzione</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA</p>	<p>La Cassazione ha affermato che il socio della società estinta ha diritto di ottenere la restituzione dell'intero credito</p>

credito d'imposta	N. 19641/2020 DEL 21.9.2020	d'imposta dell'ente. La cancellazione dal Registro imprese comporta un fenomeno successorio e le attività si trasferiscono in regime di proprietà indivisa tra tutti i soci.
Prescrizione contributi Inps	CASSAZIONE ORDINANZA N. 6106/2020 DEL 4.3.2020	La Cassazione ha affermato che la decorrenza dei termini di prescrizione dei contributi Inps segue la scadenza per il loro versamento. Quindi il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi del professionista iscritto alla gestione separata Inps deve identificarsi con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.
Autorizzazione per gli affitti brevi	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CAUSE RIUNITE C-724/18 – C-727/18	La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che la richiesta di un'autorizzazione preventiva per affitti turistici di breve durata non contrasta con la normativa europea.
Rottamazione lite fiscale	CASSAZIONE SENTENZA N. 20058 DEL 24.9.2020	La Cassazione ha affermato che la lite fiscale può essere rottamata qualora il contribuente abbia impugnato la cartella di pagamento notificata senza accertamento.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 2.10.2020 AL 16.10.2020

Venerdì 9 Ottobre 2020

Le agenzie di viaggio e i tour operator possono inviare l'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-19, mediante procedura automatizzata, all'indirizzo: <https://sportelloincentivi.beniculturali.it>, accessibile **fino al 09 OTTOBRE 2020 alle ore 17:00**.

Giovedì 15 Ottobre 2020

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (settembre).

Giovedì 15 Ottobre 2020

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato **l'opzione per il regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Agosto), nel [Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997](#) (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Giovedì 15 Ottobre 2020

Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino**

fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.**

In considerazione delle **difficoltà connesse** alla situazione emergenziale provocata dal **Covid-19**, il [decreto Rilancio \(DL n. 34/2020\)](#) ha disposto importanti **proroghe** legate ai corrispettivi telematici:

- ◆ **Proroga del termine della fase transitoria Slitta fino al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni** di cui al comma 6 dell'articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 per gli **operatori con volume d'affari 2018 non superiore a 400mila che non sono riusciti a dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico** o ad adattare il vecchio misuratore fiscale per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, pertanto, **per i corrispettivi incassati fino al 31 dicembre 2020**, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate) e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito registro (articolo 24 del Dpr 633/1972).

Venerdì **16 Ottobre 2020**

I **Titolari di partita Iva NON ISA**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** e i soggetti IRES, che hanno scelto il pagamento rateale, devono provvedere al **versamento della rata.**

Venerdì **16 Ottobre 2020**

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento**

	<p>rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono provvedere al versamento della 8° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>I contribuenti PERSONE FISICHE e i soggetti IRES che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità fiscale" (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la rata dell'irpef e dell'Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di SETTEMBRE relativi a contratti di locazione breve.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di SETTEMBRE 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>I sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di</p>

	<p>conguaglio relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di settembre.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (Settembre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.)</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.</p>
Venerdì 16 Ottobre 2020	<p>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di settembre 2020.</p>

Venerdì 16 Ottobre 2020	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto).
Venerdì 16 Ottobre 2020	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Venerdì 16 Ottobre 2020	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti. Nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015).
Venerdì 16 Ottobre 2020	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
Venerdì 16 Ottobre 2020	Per coloro che hanno scelto la rateizzazione, oggi scade il termine per il pagamento della 2° rata dei versamenti tributari e contributivi sospesi dal decreto Cura Italia prima, e con successive modificazioni dal decreto Liquidità e da ultimo dal decreto Rilancio, il cui primo versamento è stato ripreso il 16 settembre.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.